



CITTA' DI BARLETTA
MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE E AL MERITO CIVILE
CITTA' DELLA DISFIDA
SETTORE POLITICHE ATTIVE DI SVILUPPO

Prot. n° 40975 del 19.06.2012

IL SINDACO

- Visto il D.lgs. 114/98;
- Vista l'art. 15 L.R. 24/07/01 n.18.
- Visto il Regolamento Comunale di attuazione del Commercio su Aree Pubbliche;
- Visto l'art. 20 del C.d.s.;
- Considerato che la vendita di angurie e meloni si identifica come vendita stagionale per il solo periodo estivo e comunque non superiore a 90 gg.;
- Considerato che tale vendita si configura come uso tradizionale della città;
- Considerato che le aree pubbliche localizzate sul territorio comunale per la vendita di angurie e meloni ed effettivamente utilizzate, negli anni, sono ubicate in:
 - 1) Via Regina Margherita angolo Via della Repubblica;
 - 2) Via Cristoforo Colombo Litoranea di Ponente di fronte al Bar Conchiglia;
 - 3) Via Trani angolo Via Amerigo Vespucci;
 - 4) Via Achille Bruni di fronte Roxy Bar;
 - 5) Via Madonna della Croce angolo Via delle belle Arti;
 - 6) Via Barberini angolo via delle belle Arti;
 - 7) Piazza 13 Febbraio 1503 dal civ. 8 al civ. 10;
- **Preso atto** che nei pressi del posteggio ubicato in Piazza 13 febbraio 1503 è stata avviata di recente un'attività commerciale; che il posteggio ubicato in Via Trani angolo Via Amerigo Vespucci è interessato da lavori pubblici per la realizzazione di un terminal per autobus extraurbani (nota prot. n. 31004 del 9.5.2012 RUP);

O R D I N A

Di consentire il Commercio per la sola vendita di angurie e meloni, esercitato in forma temporanea e stagionale dai titolari di autorizzazione per la vendita su aree pubbliche, per **l'anno 2012** nei seguenti siti:

- 1) Via Regina Margherita angolo Via della Repubblica;
- 2) Via Cristoforo Colombo Litoranea di Ponente di fronte al Bar Conchiglia;
- 3) Via Achille Bruni di fronte Roxy Bar;

- 4) Via Madonna della Croce angolo Via delle belle Arti;
- 5) Via Barberini angolo via delle belle Arti;
- 6) Piazza 13 Febbraio 1503 (area parcheggio di fronte al civico 8/10)

Che la vendita di angurie e meloni deve avvenire dalle ore 07:00 alle ore 22:00.

Che la merce posta in vendita deve essere adeguatamente sollevata da terra.

Che l'area massima consentita per la vendita non superi i mq. 30 (trenta).

E' fatto obbligo agli autorizzati alla vendita di cui alla presente Ordinanza garantire standard di sicurezza e massima pulizia dell'area dei posteggi e di tutto lo spazio circostante.

Non è consentito occupare ulteriori spazi per collocazione di tavolini, sedie e attrezzature simili.

La presente ordinanza è valida fino al **16/09/2012** ed è revocabile ad insindacabile giudizio della Pubblica Amministrazione, per motivi di sicurezza e pubblico interesse.

SANZIONI

Le violazioni alla presente ordinanza saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.s.m., fatti salvi i casi di violazioni previste da norme legislative e/o regolamentari che prevedano sanzioni pecuniarie e accessorie diverse.

L'organo competente a irrorare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 L. 24 novembre 1981 n. 689.

Manda la presente Ordinanza al Comando P.M., al Comando Carabinieri, al Comando Commissariato di P.S. e al Comando della G.d.F. per il dovuto controllo.

Manda la presente Ordinanza ai responsabili delle Associazioni di categoria affinché ne possano divulgare la notizia.

Manda altresì agli uffici comunali: Traffico, Ambiente, manutenzioni e alla Barsa per quanto di loro competenza.

Avverso la presente ordinanza è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria Amministrativa ovvero proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di legge.

La presente viene affissa all'Albo Pretorio per 30 giorni.

Dalla Residenza Municipale, 18 giugno 2012

f.to IL SINDACO
Ing. Nicola Maffei